Gazzetta ufficiale L 191

dell'Unione europea



Legislazione

63° anno

16 giugno 2020

Sommario

Rettifiche

*	Rettifica della decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020)
*	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/396 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 60 dell'8.3.2017)
*	Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019)
*	Rettifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 18 del 21 gennaio 1997)
*	Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006)
*	Rettifica della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009)
*	Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009)
*	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifica della decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 20 del 24 gennaio 2020)

Pagina 13, allegato II, elenco riguardante l'Irlanda:

anziché: «Mr Conor MCGUINNESS

Member of a Local Executive: Galway Waterford City and County Council»

leggasi: «Mr Conor MCGUINNESS

Member of a Local Executive: Waterford City and County Council».

ΙT

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/396 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60 dell'8 marzo 2017)

Pagina 29 e 30, Allegato, lettera b) Elenco delle entità di cui agli articoli 2 e 2 bis, punto 5.FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR), paragrafi sette e otto:

anziché:

«[...] La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un'inchiesta dell'ONU, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenne, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il loro coinvolgimento in altre 19 uccisioni, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne, perpetrate nel mese di maggio nel territorio di Masisi. Il movimento del 23 marzo (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari.

Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri a danno di donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 abbia proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la sua campagna di reclutamento forzato e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno fortemente contribuito all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.»

leggasi:

«[...] La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il loro coinvolgimento in altre 19 uccisioni, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne, perpetrate nel mese di maggio nel territorio di Masisi.».

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019)

1. Pagina 116, considerando 4, prima frase,

anziché:

«Le norme integrative stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli animali terrestri detenuti, ma esistono alcune popolazioni di cavalli tenute allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone dell'Unione che non dipendono totalmente dal controllo dell'uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione; le prescrizioni in materia di tracciabilità stabilite nel presente regolamento non possono pertanto applicarsi pienamente a tali animali.»,

leggasi:

«Le norme integrative stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli animali terrestri detenuti, ma esistono alcune popolazioni di cavalli tenute allo stato semiselvatico in determinate zone dell'Unione che non dipendono totalmente dal controllo dell'uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione; le prescrizioni in materia di tracciabilità stabilite nel presente regolamento non possono pertanto applicarsi pienamente a tali animali.».

2. Pagina 129, articolo 15, lettera a),

anziché:

«a) attuano le disposizioni necessarie per effettuare ispezioni veterinarie post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;»,

leggasi:

«a) attuano le disposizioni necessarie per effettuare esami veterinari post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;».

3. Pagina 130, articolo 17, lettera a),

anziché:

«a) attuano le disposizioni necessarie per effettuare ispezioni veterinarie post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;»,

leggasi:

 «a) attuano le disposizioni necessarie per effettuare esami veterinari post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;».

4. Pagina 146, articolo 61, paragrafo 1, frase introduttiva,

anziché:

«1. In deroga all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'uso di un metodo semplificato di identificazione degli equini destinati a essere inviati al macello, per i quali non è stato rilasciato alcun documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, purché:»,

leggasi:

«1. In deroga all'articolo 58, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'uso di un metodo semplificato di identificazione degli equini destinati a essere inviati al macello, per i quali non è stato rilasciato alcun documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, purché:».

5. Pagina 146, articolo 61, paragrafo 2,

IT

anziché:

«2. In deroga all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente, su richiesta dell'operatore dell'equino, rilascia un documento di identificazione provvisorio per il periodo di tempo in cui il documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, è in possesso di tale autorità competente al fine di aggiornare gli estremi di identificazione contenuti in tale documento.»,

leggasi:

«2. In deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente, su richiesta dell'operatore dell'equino, rilascia un documento di identificazione provvisorio per il periodo di tempo in cui il documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, o all'articolo 67 o 68 del presente regolamento, è in possesso di tale autorità competente al fine di aggiornare gli estremi di identificazione contenuti in tale documento.».

Rettifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 18 del 21 gennaio 1997)

1. Pagina 1, considerando 3

ΙT

anziché:

«(3) considerando che la realizzazione del mercato interno offre un quadro dinamico per la prestazione di servizi transnazionali inducendo un numero di imprese a distaccare temporaneamente all'estero i loro dipendenti per eseguire lavori nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui essi sono abitualmente occupati;»

leggasi:

«(3) considerando che la realizzazione del mercato interno offre un quadro dinamico per la prestazione di servizi transnazionali inducendo un numero crescente di imprese a distaccare temporaneamente all'estero i loro dipendenti per eseguire lavori nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui essi sono abitualmente occupati;».

2. Pagina 1, nota 3

anziché:

«(3) Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 1993 (GU n. C 72 del 15.3.1993, pag. 78), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 1996 (GU n. C 220 del 29.7.1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28.10.1996, pag. 37). Decisione del Consiglio del 24 settembre 1996.»

leggasi:

«(3) Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 1993 (GU n. C 72 del 15.3.1993, pag. 78), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 1996 (GU n. C 220 del 29.7.1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28.10.1996, pag. 73). Decisione del Consiglio del 24 settembre 1996.».

3. Pagina 2, considerando 10 e 13

anziché:

«(10) considerando che l'articolo 7 di detta convenzione prevede, a determinate condizioni, che parallelamente alla legislazione dichiarata applicabile sia dato effetto alle norme di polizia di un'altra legislazione, in particolare di quella dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è temporaneamente distaccato;

...

(13) considerando che le legislazioni degli Stati membri devono essere coordinate per definire un nucleo di norme vincolanti ai fini della protezione minima cui deve attenersi nel paese ospite il datore di lavoro che distacca dipendenti a svolgere un lavoro a carattere temporaneo nel territorio di uno Stato membro dove vengono prestati i servizi; che tale coordinamento può essere effettuato soltanto attraverso il diritto comunitario;»

leggasi:

«(10) considerando che l'articolo 7 di detta convenzione prevede, a determinate condizioni, che parallelamente alla legislazione dichiarata applicabile sia dato effetto alle norme imperative di un'altra legislazione, in particolare di quella dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è temporaneamente distaccato;

...

(13) considerando che le legislazioni degli Stati membri devono essere coordinate per definire un nucleo di norme imperative ai fini della protezione minima cui deve attenersi nel paese ospite il datore di lavoro che distacca dipendenti a svolgere un lavoro a carattere temporaneo nel territorio di uno Stato membro dove vengono prestati i servizi; che tale coordinamento può essere effettuato soltanto attraverso il diritto comunitario;».

4. Pagina 2, considerando 15

IT

anziché:

«(15) considerando che occorre prevedere che, in determinati casi di lavori di assemblaggio e/o di installazione di un bene, non si applichino le disposizioni relative alle tariffe minime salariali e alla durata delle ferie annuali retribuite;»

leggasi:

«(15) considerando che occorre prevedere che, in determinati casi chiaramente definiti di lavori di assemblaggio e/o di installazione di un bene, non si applichino le disposizioni relative alle tariffe minime salariali e alla durata minima delle ferie annuali retribuite;».

5. Pagina 4, articolo 3, paragrafo 4

anziché:

«4. Gli Stati membri possono prevedere che, secondo le legislazioni e/o le prassi nazionali, i contratti collettivi a norma del paragrafo 8 del presente articolo che riguardano uno o più settori di attività possano derogare al paragrafo 1, primo comma, lettera c) nei casi previsti all'articolo 1, primo comma, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché a una decisione di uno Stato membro a norma del paragrafo 3 qualora la durata del. distacco non sia superiore a un mese.»

leggasi:

«4. Gli Stati membri possono prevedere che, secondo le legislazioni e/o le prassi nazionali, i contratti collettivi a norma del paragrafo 8 del presente articolo che riguardano uno o più settori di attività possano derogare al paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi previsti all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché a una decisione di uno Stato membro a norma del paragrafo 3 qualora la durata del. distacco non sia superiore a un mese.».

6. Pagina 5, articolo 4, paragrafo 4

anziché:

«4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati e alla Commissione gli uffici di collegamento e/o gli organismi competenti di cui al paragrafo 1.»

leggasi:

«4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione gli uffici di collegamento e/o gli organismi competenti di cui al paragrafo 1.».

7. Pagina 6, allegato

anziché:

«Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino comprendono tutte le attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

- 1) Scavo
- 2) Sistemazione
- 3) Costruzione
- 4) Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- 5) Assetto o attrezzatura
- Trasformazione
- 7) Rinnovo
- 8) Riparazione
- 9) Smantellamento
- 10) Demolizione
- 11) Manutenzione
- 12) Manutenzione Lavori di pittura e di pulitura
- 13) Bonifica»

leggasi:

«Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, comprendono tutte le attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

- 1) Scavo
- 2) Movimento terra
- 3) Costruzione
- 4) Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- 5) Assetto o attrezzatura
- 6) Trasformazione
- 7) Rinnovo
- 8) Riparazione
- 9) Smantellamento
- 10) Demolizione
- 11) Manutenzione
- 12) Manutenzione Lavori di pittura e di pulitura
- 13) Bonifica».

Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 dell'11 aprile 2006)

Pagina 8, articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e f):

ΙT

anziché:

- «d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati: ...
- veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa;».

leggasi:

- «d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati: ...
- f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima ammissibile, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate e impiegati entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa;».

Rettifica della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 14 agosto 2009)

Il termine «autorità di regolamentazione è sostituito da «autorità di regolazione» in tutta la direttiva, nella forma grammaticale opportuna.

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 14 agosto 2009)

Il termine «autorità di regolamentazione» è sostituito da «autorità di regolazione» in tutto il regolamento, nella forma grammaticale opportuna.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191 del 28 giugno 2014)

Pagina 5, articolo 5, lettera a), punto 11,

anziché: «le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti

specificate nel modello 25 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II,

parte II, punto 5.8;»,

leggasi: «le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione

del credito specificate nel modello 25 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate

nell'allegato II, parte II, punto 5.8;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



